



COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Numero 91

Oggetto: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9 BIS, DELLA LEGGE N. 241/90.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **19:00**, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

BATTISTUTA MARIO	SINDACO	P
GROSSO MARIO	ASSESSORE	P
VIRGILI CRISTIAN	ASSESSORE	P
DELLA MORA PAOLO	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge n. 241/90, rubricata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede:

- all'art. 2, comma 1, che il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte ovvero debba essere iniziato d'ufficio e che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
- all'art. 2, comma 6, che i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;
- gli stessi termini procedurali sono demandati ad apposita disciplina regolamentare;
- all'art. 2, comma 8, la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti;

Considerato che l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, ha radicalmente modificato l'art. 2, comma 9, della legge n. 241/90, introducendo, tra l'altro, i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinques che così recitano:

- 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
- 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
- 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
- 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 9-quinques. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Considerato che alla luce delle recenti modifiche alla legge n. 241/90, così come sopra evidenziato, si rende necessario modificare il vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 15 novembre 2010, nella parte relativa all'attribuzione dei poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia nell'adozione dei provvedimenti di conclusione del procedimento entro i termini previsti dalla legge o dallo stesso Regolamento;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'adeguamento del vigente Regolamento comunale in argomento e secondo quanto previsto dal novellato art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/90, di individuare nel

Segretario Comunale la figura apicale cui attribuire il potere sostitutivo in caso di ritardo o inerzia delle figure apicali dell'Amministrazione nella conclusione dei rispettivi procedimenti nei termini previsti dalla legge o del Regolamento stesso;

Visto il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e Servizi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 2 della legge n. 241/90, di individuare nel Segretario Comunale il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di ritardo o inerzia delle figure apicali dell'Amministrazione nella conclusione, nei termini di legge o regolamentari, dei procedimenti di rispettiva competenza;
2. Di dare atto che rimangono esclusi procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano, così come disposto dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012;
3. Di disporre che i responsabili dei procedimenti indichino nelle comunicazioni relative ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo e che i responsabili degli uffici provvedano a comunicare i casi di inerzia o ritardo dagli stessi rilevati al Segretario Comunale;
4. Di inviare copia del presente provvedimento ai Responsabili degli Uffici e al Segretario Comunale;
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune di Bertiole, nella sezione "trasparenza, valutazione e merito";
6. Di precisare che l'adozione del presente atto non comporta alcun onere di spesa;
7. Di dare atto che nella prossima seduta del Consiglio Comunale si provvederà a modificare il vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo per adeguarlo alla novellata normativa di settore.

Per unanime e distinta votazione

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

SO

PARERE TECNICO

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti.

Bertiolo, 26-06-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DI BERT DOTT. MAURO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BATTISTUTA MARIO

Il Segretario
F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 28-06-2012

Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 28-06-2012 viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 13-07-2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Bertiolo li 28-06-2012

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-06-2012 al 13-07-2012.

Bertiolo li 16-07-2012

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-07-2012 ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato dall'art. 17, c. 12, della L.R. 17/04.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato dall'art. 17, c. 12, della L.R. 17/04.

li, 28-06-2012 Il Responsabile
F.to DI BERT DOTT. MAURO